

Provincia di (SA)

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028
e documenti allegati**

Collegio dei revisori

Dott. BISOGNO VINCENZO

Dott. CELANO ROBERTO

Dott.ssa FERRARO CARMELINA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 10.03.2026

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Premesso che il collegio ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, del Comune di Eboli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 10.03.2026

Il Collegio dei Revisori

PREMESSA NORMATIVA

A decorrere dal 2016, gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.lgs. n. 118/2011.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019, approvata con legge 145/2018, prevede all'art. 1, comma 819-826 l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019.

Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati ex d.lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile) e dal TUEL. Ciò senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Infatti, gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto. Lo schema di parere che viene presentato di seguito è predisposto nel rispetto della parte seconda dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al d.lgs.18/8/2000 n. 267 (TUEL), nonché dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. Nella redazione del parere l'organo di revisione si è avvalso altresì dei principi di vigilanza e controllo, emanati dal CNDCEC.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

PREMESSO

Il Comune di Eboli deve redigere e approvare il bilancio di previsione 2026-2028 nel rispetto del titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), dei principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, dello schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

Ai fini della redazione e dell'emissione del proprio parere previsto dal TUEL, codesto Collegio dei revisori ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 28/02/2026 e successivamente riapprovato con rettifiche con delibera di G.C. n.44 del 09.03.2026, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal co. 5 dell'art.11 del D. Lgs.118/2011.

Inoltre, sono stati consegnati anche i seguenti allegati previsti dall'art.172 del D.lgs. 267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D.lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

- la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2024 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2025;
- il piano alienazioni e valorizzazioni immobiliare periodo 2026/2028 approvato con delibera di G.C. . 40 del 05/03/2026 ed inserito nel DUP ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2025 avente ad oggetto tariffe e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, confermata per l'esercizio 2026;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al d.lgs. 118/2011.

Infine, sono stati consegnati i seguenti allegati necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 approvato con delibera di Giunta Comunale n.34 del 28.02.2026 e riadottato con delibera di G.C. 44 del 09/03/2026;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera di G.C. n. 31 del 26/02/2026 ed inserito nel Dup;
- la delibera di Consiglio Comunale n 39 del 27.12.2024 relativa all'approvazione delle aliquote IMU 2025, valida anche per l'esercizio 2026;
- la delibera di Consiglio n 55 del 27.12.2023 , riguardante addizionale Irpef, approvazione aliquote anno 2024, valida anche per l'esercizio 2026, nonché la proposta di C.C. n.8 del 25.02.2026 che modifica gli scaglioni di reddito IRPEF riducendoli dai precedenti 4 a 3;

- la delibera di Giunta Comunale n 62 del 11/03/2022, riguardante conferma tariffe canone unico, valida per il 2026;
- il programma triennale forniture servizi 2025-2027 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016 è stato adottato con delibera di G.C. n.32 del 26.02.2026 ed inserito nel Dup;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010, inserite nel DUP;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

Per l'analisi propedeutica al parere del Collegio, sono state viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, ed in particolare il TUEL, lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione, il regolamento di contabilità, i regolamenti relativi ai tributi comunali, il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2026/2028.

Il Collegio ha altresì effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Eboli registra una popolazione al 01.01.2025, di n 37.581 abitanti.

L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente non è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2025 ha aggiornato gli stanziamenti 2025 del bilancio di previsione 2025-2027.

Il Collegio ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente non **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

Per quanto riguarda i tributi, sono state adottate apposite delibere, confermate quelle degli anni precedenti e, per quanto riguarda la Tari, si precisa che le tariffe e l'eventuale adeguamento del PEF devono essere adottate entro il 31/07/2026.

L'ente non ha adottato il piano triennale di razionalizzazione delle spese per il corrente esercizio in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 905 della legge 30/12/2018 n. 145.

L'Ente **nell'esercizio 2025 non ha rinegoziato mutui**.

L'Ente non **ha richiesto** anticipazioni di liquidità.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024

Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 23 del 06/06/2024 il rendiconto per l'esercizio 2024.

Il Collegio ha verificato in base alle risultanze dell'Ente che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 presenta un avanzo di Euro 43.623.190,53 come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				22823871,21
RISCOSSIONI	(+)	7.348.260,10	29.825.364,31	37.173.624,41
PAGAMENTI	(-)	9.704.940,29	29.847.136,80	39.552.077,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			20445418,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			20445418,53
RESIDUI ATTIVI	(+)	40.072.591,65	13.528.533,53	53.601.125,18
<i>di cui derivanti incassati alla data del 31/2 sui cc postali</i>				1.249.192,70
RESIDUI PASSIVI	(-)	12.919.349,93	9.266.933,33	22.186.283,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			8.237.069,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			43.623.190,53

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	22.483.671,60
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	796.749,98
Fondo contenzioso	2.351.865,65
Altri accantonamenti	1.987.393,70
Totale parte accantonata (B)	27.619.680,93
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.792.341,35
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.811.545,61
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	598.707,43
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.771.611,15

Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	15.974.205,54
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	29.304,06
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ANALISI DEL RISULTATO PRESUNTO 2025

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	43.623.190,53
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	8.237.069,92
Entrate già accertate nell'esercizio	+	54.980.985,38
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	57.228.982,08
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	443.030,14
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	395.322,54
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	289.061,98
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	49.853.618,13
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	=	49.853.618,13
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		27.336.242,54
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		2.546.749,98
Fondo contenzioso		2.251.903,53
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
Altri accantonamenti		1.419.867,39

Totale Parte Accantonata	33.554.763,44
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.023.419,95
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.774.754,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	598.707,43
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	4.771.611,15
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	16.168.492,57
Totale Parte Destinata agli investimenti	0,00
Totale Parte Disponibile	130.362,12

Riepilogo applicazione avanzo anno 2026

Applicazione avanzo accantonato da contratto pubblica illuminazione	397.718,71
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	452.050,22
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	125.502,11
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Totale	975.271,04
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2026/2027/2028</i>	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	3.893.470,64
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
Totale	3.893.470,64

Dall'analisi della documentazione amministrativa e contabile messa a disposizione dal Comune, inerente il risultato presunto 2025, non si rileva disavanzo da coprire in quanto la parte disponibile dell'avanzo ammonta ad €.130.362,12.

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2022	2023	2024
Saldo cassa	18.767.950,63	22.823.871,21	20.445.418,53
Di cui vincolata	5.781.864,32	5.841.888,87	4.646.409,52

L'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi del comma 785 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024 n.207 comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio (prospetto di cui all'allegato 10 al rendiconto).

L'Ente, non essendo in disavanzo nell'esercizio 2025, non **ha dovuto rispettare** i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato e destinato.

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Il Collegio ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2025 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 DEFINITIVE	2026	previsione 2027	previsione 2028
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.237.069,92	-		
Utilizzo avanzo di Amministrazione	4.284.952,14	4.868.714,68	-	-
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.910.826,06	27.076.414,85	27.055.414,85	27.055.414,85
Trasferimenti correnti	5.691.123,44	4.860.993,07	4.123.635,71	3.951.285,71
Entrate extratributarie	5.454.118,88	4.968.390,97	4.245.147,48	4.244.926,34
Entrate in conto capitale	38.675.217,43	21.279.454,77	47.573.438,82	18.183.755,01
Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.305.163,86	2.400.000,00	550.000,00	100.000,00
Accensione prestiti	1.405.163,86	2.400.000,00	550.000,00	100.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	7.160.839,44	6.388.500,00	6.388.500,00	6.388.500,00
TOTALE	87.702.452,97	69.473.753,66	90.586.136,86	60.123.881,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	100.244.475,03	74.342.468,34	90.586.136,86	60.123.881,91

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. DEF.2025	Previsio ne 2026	Previsio ne 2027	Previsio ne 2028
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZION E	-	-	-	-
1	SPESE CORRENTI previsio ne di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	38.116.456,10	35.584.570,66	33.528.768,92	33.767.750,13
2	SPESE IN CONTO CAPITALE previsio ne di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	52.166.765,94	28.463.450,24	48.555.684,92	18.273.334,14
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsio ne di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	1.406.260,11	2.412.500,00	562.500,00	112.500,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI previsio ne di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	1.274.153,44	1.393.474,44	1.450.683,02	1.481.797,64
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORIERE previsio ne di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	SPESE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsio ne di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	7.160.839,44	6.388.500,00	6.388.500,00	6.388.500,00
	TOTALE TITOLI previsio ne di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale v	100.224.475,03	74.342.495,34	90.586.136,86	60.123.881,91
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsio ne di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale v	100.224.475,03	74.342.495,34	90.586.136,86	60.123.881,91

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

Si ricorda ancora che, se il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate, la differenza deriva dal disavanzo tecnico, come previsto dal comma 13 dell' art. 3 del D.Lgs. 118/2011 quando, a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un

esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

In tal caso, la differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Se invece il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate, la differenza deriva dall'avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011.

Nell'ipotesi in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione 2026-2028, nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2). Si precisa che l'Ente ha applicato avanzo accantonato e vincolato presunto per l'importo di € 4.868.741,68 così costituito: .

Riepilogo applicazione avanzo anno 2026

Applicazione avanzo accantonato da contratto pubblica illuminazione	397.718,71
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	452.050,22
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	125.502,11
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Totale	975.271,04
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2026/2027/2028</i>	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	3.893.470,64
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
Totale	3.893.470,64

Il Collegio rileva che se l'ente ha previsto l'applicazione dell'avanzo vincolato prima dell'approvazione del conto consuntivo 2025 deve rispettare il seguente iter:

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo vincolato non è necessario attendere l'approvazione del rendiconto: alla luce di quanto previsto dall'articolo 187 (commi 3, 3-quater e 3-quinquies) del TUEL le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per le finalità cui sono destinate, anche prima della approvazione del rendiconto (avanzo presunto) ed anche nell'esercizio provvisorio.

Al fine dell' utilizzo dell'avanzo prima della approvazione del rendiconto l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del TUEL), dovrà adottare, previa approvazione da parte della Giunta del prospetto del risultato di amministrazione presunto corredato del relativo allegato a/2 concernente il dettaglio delle singole partite vincolate (art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL), apposita delibera di variazione al bilancio per la applicazione di detta quota dell'avanzo vincolato, delibera che dovrà essere corredata dal parere dell'organo di revisione (paragrafo 8.11 del principio contabile applicato n. 4/2).

Per quanto concerne la competenza per la adozione degli atti di variazione concernenti la applicazione della quota vincolata dell'avanzo si evidenzia che essa:

- è della giunta se tali variazioni consistono nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente e il comune si trova in esercizio provvisorio (articolo 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL);
- è del responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) ovvero del responsabile del servizio finanziario se tali variazioni derivano da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate e risulta approvato il bilancio (articolo 175, comma 5-quater, lettera c, del TUEL);
- è del consiglio comunale in tutti gli altri casi (articolo 175, comma 2, del TUEL).

Il collegio invita l'Ente ad attenersi a tale procedura; nel caso di investimenti urgenti da completare, è prudente l'utilizzo dell'avanzo solo dopo l'approvazione del conto consuntivo 2025.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet¹) prevede che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente

i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

N.B. Si segnala la FAQ 40/2020 di Arconet L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.

La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato.

L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.

Da risultato presunto non risulta disavanzo da ripianare.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale Vincolato sarà determinato in modo definitivo contestualmente all'approvazione del Conto Consuntivo 2025.

Si invita l'Ente a determinare il FPV nei futuri bilanci di previsione anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2026
	Fondo di Cassa presunto all'1/1/esercizio di riferimento	22.011.303,36
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.716.792,13
2	Trasferimenti correnti	15.123.235,30
3	Entrate extratributarie	5.391.205,84
4	Entrate in conto capitale	43.896.298,70
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.358.603,22
6	Accensione prestiti	2.484.070,73
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.890.838,20
TOTALE TITOLI		111.961.044,12
TOTALE GENERALE ENTRATE		133.972.347,48

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2026
1	Spese correnti	47.318.787,37
2	Spese in conto capitale	52.084.655,07
3	Spese per incremento attività finanziarie	2.412.500,00
4	Rimborso di prestiti	1.485.677,61
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	100.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	7.885.336,07
TOTALE TITOLI		111.286.956,12
SALDO DI CASSA		22.685.391,36

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

Si precisa che il saldo di cassa corrisponde al saldo effettivo al 31.12.2025.

Il Collegio ricorda che i singoli responsabili dei servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Si precisa che l'art. 6 co.1 del D.l. 19 ottobre 2024 n. 155 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Questo modello dovrà essere coerente con le previsioni di cassa autorizzatorie che gli enti devono già predisporre in sede di bilancio di previsione per poi gestirle in corso di esercizio.

Nella Legge di bilancio 2026 l'art. 120 comma 2 dispone che all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028». Pertanto, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028.

Per quanto riguarda la gestione della cassa vincolata si fa presente che dal 5 luglio 2024 è in vigore il contenuto dell'articolo 6, comma 6-octies del D.l. 60/2024, convertito con Legge n. 95/2024 che va a modificare espressamente alcuni articoli del D.lgs. 267/2000, in particolare: l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»; l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»; l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

Verifica equilibrio corrente anni 2026-2028

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Equilibrio Economico-Finanziario			Anno 2026	Anno 2026	Anno 2026
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		975.271,04	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		36.905.798,89	35.424.198,04	35.251.626,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		977.556,16	482.460,88	39.617,31
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		80.781,33	40.214,78	40.038,18
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		35.584.570,66	33.528.768,92	33.767.750,13
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>4.946.288,64</i>	<i>4.797.395,28</i>	<i>4.797.395,28</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		6.250,00	2.500,00	2.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.393.474,44	1.450.683,02	1.481.797,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		80.781,33	40.214,78	40.038,18
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	3.893.470,64	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	26.079.454,77	48.673.438,82	18.383.755,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.400.000,00	550.000,00	100.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	977.556,16	482.460,88	39.617,31
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	80.781,33	40.214,78	40.038,18

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		28.463.450,24 0,00	48.555.684,92 0,00	18.273.334,14 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		6.250,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		2.400.000,00	550.000,00	100.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		2.400.000,00 0,00	550.000,00 0,00	100.000,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	975.271,04	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-975.271,04	0,00	0,00

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Si ricorda che Il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, **il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.**

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 104 della legge di bilancio prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

– la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;

- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;

- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;

b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Vi sono entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente

ANNO 2026 € 80.781,33

ANNO 2027 € 40.214,78

ANNO 2028 € 40.038,18

Vi sono entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo e precisamente

ANNO 2026 € 977.556,16

ANNO 2027 € 482.460,88

ANNO 2028 € 39.617,31

Utilizzo proventi alienazioni

Si ricorda che il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente agli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Si ricorda che il decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui . Per i proventi derivanti dalla cessione di aree oggetto di trasferimento demaniale si applica quanto previsto dall'art. 56 bis, comma 10 D.l. n.69/2013.

Nel testo bollinato della Legge di bilancio 2026 (in corso di discussione) l'art.120 comma 1 dispone che al comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alla semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.».

Risorse derivanti da rinegoiazione mutui

Il Collegio ha verificato che Ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.l. 78/2015.

L'art. 17-ter del D.l. 113/2024 ha esteso al 2027 la possibilità di utilizzare tali economie.

Per gli anni dal 2015 al 2026*, le risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

*** L'art.6 quinquies del D.L. 29 settembre 2023 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023 n.170 rubricato "Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali" dispone che all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con**

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti e sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,

- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 e) investimenti diretti,
 f) contributi agli investimenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria al netto fcde	473.545,00	473.545,00	473.545,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada al netto fcde50%	175.000,00	125.000,00	125.000,00
Entrate per eventi calamitosi			0,00
ruoli esecutivi cds al netto fcde	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Totale	650.625,00	600.625,00	600.625,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
restituzione entrate e poventi	0,00	0,00	0,00
spese transazionie debiti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
sentenze esecutive e atti equiparati	417.269,02	0,00	0,00
altre spese non ricorrenti spese per liti	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti			
Totale	430.269,02	13.000,00	13.000,00

Sono stati inseriti gli importi delle entrate al netto del fondo crediti

Il Collegio in relazione a quanto sopra, evidenzia che un continuo monitoraggio sulla effettiva realizzazione di tali entrate è fondamentale al fine di evitare situazioni di squilibrio per l'Ente.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione dovrebbe contenere come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa dovrebbe riguardare criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa dovrebbe illustrare i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota dovrebbe analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Il principio contabile poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se

risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;*
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Inoltre nella stessa nota, per gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti. Si rileva che la nota contiene tali informazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1.

Verifica della coerenza interna

Il collegio procede alla verifica della coerenza interna, analizzando la documentazione di seguito riportata.

Verifica contenuti del documento unico di programmazione (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) , è stato predisposto dalla Giunta con delibera n. 34 del 28/02/2026, successivamente riadottato con delibera n. 43 del 09/03/2026, secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

In relazione al DUP, si ricorda che si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima sezione ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda sezione ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

La SeO è redatta, in relazione ai contenuti finanziari, per competenza e cassa, e si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale. La SeO copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

La SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto previsto dal principio contabile applicato della programmazione.

Il Dup contiene i riferimenti relativi agli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono stati adottati con atti a parte.

Su tale Dup il Collegio ha espresso parere.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è stato approvato con delibera di giunta Comunale n 31 del 26/02/2026 inserito nel DUP.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nello stesso documento sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 150.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini di competenza al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.

Si precisa che per i progetti PNRR, non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. Art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*).

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma triennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 140.000,00 è stato adottato con delibera n. 32 del 26/02/2026 ed inserito nel DUP.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 non è stata inserita nel DUP, ma nello stesso è stato inserito il calcolo capacità assunzionale. La programmazione sarà un allegato al PIAO da adottare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

L'Ente ha inserito nel DUP il suddetto PIANO adottato con delibera n. 40 del 05/03/2026.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** una sezione del DUP dedicata al PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha potenziato** il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema dei controlli interni dell'Ente è **adeguato** a individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, co. 4, d.l.n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

L'Organo di revisione ha verificato **il rispetto** delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821)**.*

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Vale la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

Si invita l'Ente prima di attivare i mutui previsti in bilancio a verificare preventivamente il rispetto di tali limiti.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, **il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione**

e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 104 della legge di bilancio prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;

b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2026-2028

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, con delibera di Consiglio Comunale confermando le aliquote dell'annualità precedente l'aliquota è modulare: 0,70% per redditi fino ad €28.000,00, 0,75% per redditi fino ad €50.000,00 e 0,80% per reddito oltre € 50.000,00 con fascia di esenzione ad €. 15.000,00.

aliquota	prev def 2025	previsione 2026	previsione 2027	previsione 2028
0,70-0,75-0,80	2.450.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 1, comma 650) legge finanziaria 2026

La norma, proposta dall' ANCI, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, estende al 2028 le facoltà concesse agli Enti Locali in relazione ai termini e modalità dei provvedimenti sulle aliquote e scaglioni di riferimento per l'addizionale comunale all'IRPEF:

- anche per il 2026 il termine per l'approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile;
- è estesa al 2028, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito;
- è estesa al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell'ente per l'anno precedente a quello di riferimento.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Ente ha approvato le aliquote come da tabella ministeriale con la delibera di C.C. n. 39 del 27/12/2024, valide anche per il 2026.

A decorrere dal 2020 è stata attuata l'unificazione IMU-TASI ovvero l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI. L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca infatti la seguente disciplina della nuova IMU:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

In particolare i commi da 748 a 757 recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma

754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Con la legge di bilancio 2019, dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018;

Il comune ha confermato per il 2026 le seguenti aliquote IMU :

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione, in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	prev def 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
IMU	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00

IMU – maggiori entrate per accertamento

Il gettito iscritto in bilancio per le annualità 2026/2028 è pari ad € 751.000,00 considerando anche la previsione da procedure fallimentari

Il fondo crediti calcolato su tale entrata è pari a € 396.935,00

TARI – Tassa sui rifiuti

Il decreto legge 124/2019, convertito in L. 157/2019 all'art. 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

Dunque il suddetto decreto proroga , fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Inoltre sposta al 30 aprile 2020 il termine entro cui gli enti devono approvare le tariffe ed i regolamenti.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il gettito TARI è stato previsto in euro 9.000.000,00 nei limiti del PEF 2024/2025 annualità 2025 (9.029.247,00) validato dall'Ato con determina n 91 del 20.06.2024, mentre il Pef 2026/2029 e le tariffe devono essere adottata entro il 31/07/2026 Spesa euro 7.829.704,37 e fondo svalutazione crediti 1.170.295,63 copertura integrale 100 per cento.

FONDO DI SOLIDARIETA' E TRASFERIMENTI STATALI

Il Collegio fa presente che ad oggi sono stati determinati dal Ministero solo il Fondo di Solidarietà Comunale e i fondi equità dei servizi e tali importi sono stati inseriti in bilancio. Si rileva che relativamente al fondo di solidarietà è stato inserito l'importo presente sul sito della finanza locale. Si precisa, inoltre, che l'Ente ha correttamente contabilizzato i trasferimenti per incremento servizio sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili che, dal 2025, non rientrano più nel fondo di solidarietà e quindi nel titolo I dell'entrata ma devono essere contabilizzati al titolo II con la denominazione Fondo Equità dei servizi.

Gli altri trasferimenti erariali inseriti sono stati previsti tenendo conto delle assegnazioni 2025.

Il collegio, tenuto conto che tali importi sono soggetti a integrazioni da parte del Ministero, invita l'ente a monitorare tali trasferimenti e ad effettuare le eventuali variazioni di bilancio.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni e oneri condono

Sono state previste 800.000,00 nel 2026 ed euro 400.000,00 nel 2027 ed euro 400.000,00 nel 2028 destinati nel seguente modo

Anno 2026

euro 0,00 per spese correnti

euro 800.000,00 per spese investimento

Anno 2027

euro 0,00 per spese correnti

euro 400.000,00 per spese investimento

Anno 2028

euro 0,00 per spese correnti

euro 400.000,00 per spese investimento

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*

- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative, sono state adottate delibera n. 249 del 23.10.2025 e sono così previsti:

TIPOLOGIA	2026	2027	2028
sanzioni ex art.208 co 1	700.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Fondo Crediti Dubbia	397.696,80	285.616,80	285.616,80
Percentuale fondo (%)	56,81382857	57,12336	57,12336

La Giunta ha destinato euro 36.400,00. alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è stata in delibera così destinata:

Capitolo	Art. 208	Descrizione	Importo	Totale	%
Capitolo Unico DPR 495/92 Art.393, comma 1	A	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale comunale	€ 63.000,00	€ 63.000,00	36,00 %
	B	Acquisto automezzi, attrezzature e strumentazione per accertamento alle violazioni in materia di circolazione stradale e per i servizi di Polizia Stradale.	€ 63.500,00	€ 52.500,00	30,72 %
	C	Corsi didattici per il personale della P.M. finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado (acquisto materiale)	€ 2.100,00	€ 2.100,00	1,2
		Costituzione fondo di assistenza e previdenza (CCNL e Art.208 Cds)	€ 36.400,00	€ 36.400,00	20,08 %
	C	Finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché progetti di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187	€ 21.000,00	€ 21.000,00	12

TOTALE	€175.000,00	€175.000,00	100%
--------	-------------	-------------	------

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del FCDE sia congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei beni dell'ente

Proventi dei beni dell'ente

	2026	Previsione 2027	Previsione 2028
fitti attivi	250.949,95	250.949,95	250.949,95
canoni patrimoniali	109.467,31	109.467,31	109.467,31
TOTALE PROVENTI DEI BENI	360.417,26	360.417,26	360.417,26
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	17.194,58	17.194,58	17.194,58
Percentuale fondo (%)	4,77%	4,77%	4,77%

L'Organo di revisione invita l'Ente a monitorare nel corso dell'esercizio l'andamento di tali entrate e ove dovesse discostarsi da tali previsione provvedere ad adeguare la quantificazione del FCDE .

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente Si precisa che con delibera n 11 del 23.01.2025 la Giunta Comunale ha attivato i seguenti servizi a domanda individuale per il 2025 che si confermano per l'esercizio 2026 non avendo deliberato in merito.

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2026	Spese/costi Prev. 2026	% copertura 2026
Asilo nido			n.d.
Casa riposo anziani			n.d.
Fiere e mercati			n.d.
Mense scolastiche	164.000,00	320.000,00	51,25%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	90.000,00	120.000,00	75,00%
Parchimetri		0,00	n.d.
lampade votive			n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
asili nido			n.d.
Totale	254.000,00	440.000,00	57,73%

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 719.800,00 per il triennio e un fondo crediti di € 124.865,00.

Servizi per conto terzi

Le entrate e le spese per servizi per conto terzi sono collocate, in base al D.P.R. n. 194/1996, rispettivamente al Titolo XI e al Titolo VII del bilancio e sono equivalenti nel triennio.

Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

- a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);
- b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:

- c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto d),
- d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.

10.3 Entrate vincolate depositate in conti diversi da quello di gestione di tesoreria.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL non può essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di

versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti.

In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

A seguito dell'ordine di trasferimento di tali fondi, l'ente provvede alle seguenti scritture finanziarie:

- a) l'accertamento e l'incasso di entrate derivanti dalla riduzione di depositi bancari. L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata. Tali incassi, sono automaticamente utilizzati dalla banca per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, generando i sospesi di entrata e di uscita;
- b) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto c);
- c) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera b), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto, trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito del reintegro delle risorse vincolate effettuato in automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse sempre dal tesoriere, l'ente:

- d) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto e);
- e) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera d), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;
- e) ordina al tesoriere di trasferire le risorse escluse dall'obbligo di riversamento alle contabilità speciali di tesoreria unica al conto corrente o di deposito aperto per tali risorse. Impegna e paga spese derivanti dall'incremento di depositi bancari. L'ordine di pagamento presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate.

Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL comporta l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi.

E' pertanto necessaria, da parte degli Enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l'ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi.

10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione

Nel corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato.

La presenza di rilevanti importi di incassi in attesa di regolarizzazione da parte dell'ente, rende incerta la distinzione delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati.

Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza non rileva se l'ente dispone di fondi liberi certi (derivanti da incassi regolarizzati) a valere dei quali è possibile effettuare pagamenti.

In ogni caso, il tesoriere considera "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione li utilizza per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.

A seguito della regolarizzazione dei sospesi riguardanti entrate vincolate, può risultare che tali risorse sono già state utilizzate per il pagamento di spese non vincolate. In tal caso il tesoriere registra l'utilizzo di tali risorse con la conseguente formazione delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate dall'ente e l'obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte le giacenze riscosse dall'ente.

10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre entrate per partite di giro":

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002

tra le "altre uscite per partite di giro":

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.002

Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cosiddetta "gestione per conto terzi" comprende transazioni destinate a rappresentare contemporaneamente un debito ed un credito e dunque si presuppone che dall'origine essa presenti una situazione di equilibrio. Per questo motivo le cosiddette "partite di giro" godono di una disciplina particolare che va in deroga al principio autorizzatorio del bilancio. Le previsioni di spesa non costituiscono un vincolo e gli impegni possono essere assunti anche oltre lo stanziamento, senza una preventiva variazione di bilancio (p.c. n. 2.2).

Dato il loro carattere figurativo del tutto estraneo alla gestione propria dell'ente, le entrate e le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile (principio di tassatività), ovvero:

a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto Irpef, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;

- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi effettuati per conto di terzi, come ad esempio le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai Comuni.

Nel tempo la Corte dei conti ha definito in maniera univoca e puntuale i presupposti per poter imputare le somme alla gestione per conto terzi:

a) l'assoluta estraneità dell'ente locale all'interesse correlato con l'entrata o con la spesa. In altri termini l'ente deve agire non per il conseguimento dei propri fini istituzionali ma come soggetto la cui attività è mero strumento di realizzazione degli interessi di altro soggetto, sicché la gestione svolta dall'ente locale risulta completamente inidonea a produrre modificazioni nell'ambito finanziario e patrimoniale dell'ente stesso. Da questo punto di vista, i servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

L'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:

- 1) ammontare;
 - 2) tempi;
 - 3) destinatari della spesa;
- b) la contestualità dell'entrata e dell'uscita, ovvero la connessione automatica tra riscossione e pagamento o tra pagamento e riscossione. Deve quindi trattarsi di entrate che per il solo fatto dell'avvenuta riscossione fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare ad un determinato creditore immediatamente la stessa somma riscossa; e analogamente deve trattarsi di spese che per il solo fatto dell'avvenuto pagamento fanno sorgere nell'ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della stessa somma da un determinato debitore; concretamente al pagamento (effettuato dall'ente) corrisponde un credito dell'ente stesso, di pari importo ed esigibile senza alcuna condizione.

Ciò premesso non deve ritenersi contabilmente corretta la prassi, sovente diffusa presso gli enti, di utilizzare le partite di giro:

- come conto intermedio con successiva compensazione amministrativa ai pertinenti capitoli di bilancio (Corte dei conti Calabria, delibera n. 22/2010, Corte dei conti Sicilia, delibera n. 299/2012);
- per pagare lavori vari di somma urgenza, tra cui la messa in sicurezza di manufatti demaniale, anticipazioni per liquidazione oneri tecnici, ecc.;
- somme incassate o pagate a titolo di IVA (Corte dei conti Piemonte, delibera n. 123/2012);
- le spese sostenute per gli Uffici giudiziari, il giudice di pace, ecc.;
- i pasti degli insegnanti statali;
- le spese per il censimento Istat (Corte dei conti Puglia, delibera n. 151/2010);
- le spese per le funzioni delegate dalla regione;
- le spese sostenute in qualità di ente capofila, qualora vi sia autonomia decisionale (Corte dei conti Puglia, delibera n. 140/2010);
- il pagamento di somme dovute in base a fidejussione rilasciata a favore di società partecipata (Corte dei conti Toscana, delibera n. 97/2010);
- i pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici (Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 5/2013).

La Corte dei conti ha da tempo sviluppato una particolare attenzione verso queste poste, richiedendo informazioni dettagliate sulle movimentazioni che vengono imputate alle partite di giro. Si tenga altresì presente che le anomalie rilevate nella gestione per conto terzi rappresentano uno dei tre indicatori previsti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 149/2011 che può fare scattare le verifiche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'ente. Tali anomalie sono desunte direttamente dalle rilevazioni del SIOPE.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2026-2028 è il seguente:

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Impegni 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	5.603.456,23	6.121.284,06	7.748.677,53	7.650.672,33	7.961.190,17
Imposte e tasse a carico dell'ente	605.327,81	644.907,49	774.746,13	774.746,13	769.746,13
Acquisto di beni e servizi	16.594.504,43	16.514.610,63	17.491.778,24	16.387.312,68	16.368.312,68
Trasferimenti correnti	2.770.381,69	2.161.868,15	2.887.858,32	2.718.965,31	2.719.037,54
Interessi passivi	749.422,68	712.622,02	722.415,09	664.139,50	616.530,64
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	41.901,62	42.075,66	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Altre spese correnti	2.110.614,05	482.171,04	5.898.095,35	5.271.932,97	5.271.932,97
Totale spese correnti	28.475.608,51	26.679.539,05	35.584.570,66	33.528.768,92	33.767.750,13

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2026-2027-2028, tiene conto dei costi di personale necessari per gli esercizi 2026 /2028. Si rileva che nel Dup è stato inserito la capacità assunzionale che di seguito si riporta; il programma assunzionale costituirà un allegato del PIAO

ALLEGATO A

Calcolo valore soglia

Secondo quanto previsto dal decreto del 17 marzo 2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 , del D.L. n.34/2019 i comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione

Allo stato, non avendo ancora i dati relativi al 2025, che saranno disponibili solo all'esito dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 ci si riferisce ai dati relativi al Rendiconto

2024, che classifica il Comune di Eboli quale Ente virtuoso in quanto la spesa del personale è inferiore al valore soglia determinato nella Tabella 1 del D.P.C.M. 17 marzo 2020.

Di seguito si riportano gli ultimi dati disponibili:

ANNO			
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2026	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2024	37581	(f)
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione	2024	5.603.456.23	(l)
	(a)		

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato	2024	(a)	5.603.456,23	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2024		(a1)	5.603.456,23	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022		37.383.429,54	
	2023		36.672.167,24	
	2024		34.413.461,43	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			36.156.352,74	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024		6.414.918,80	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	29.742.433,94	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		18,84%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,00%

Dall'analisi di tali dati si evince che la spesa teorica massima è pari ad euro 8.030.457,16. L'ulteriore limite da rispettare è la media del costo di personale 2011/2013 pari ad euro **7.368.863,99**

L'Ente ha inserito nel DUP il calcolo capacità assunzionale mentre la programmazione del personale sarà inserita nella sottosezione 3.3 del PIAO.

ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE 2026 -2028

	Assestato 2025	Prevision e 2026	Prevision e 2027	Prevision e 2028
Spese macroaggregato 101	6.370.566,33	7.748.677,53	7.650.672,33	7.961.190,17
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	381.434,50	474.846,00	474.846,00	474.846,00
F.P.V. Spese del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di	6.752.000,83	8.223.523,53	8.125.518,33	8.436.036,17
(-) Componenti escluse (B)	642.607,49	1.569.528,00	1.091.516,00	1.091.516,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	6.109.393,34	6.653.995,53	7.034.002,33	7.344.520,17

VERIFICA RISPETTO LIMITE COMMA 557 QUATER ART. 1 L 296/2296/2006 COME MODIFICATO DALLA L. 114/2014

	Media triennio 2011 - 2013	Bilancio di previsione 2026	
Spesa intervento 01	7.013.923,36	7.748.677,53	Macroaggregato 1
Spesa intervento 03	45.310,14	0,00	Macroaggregato 3
IRAP	393.814,69	474.846,13	Macroaggregato 2
Altre spese incluse		0,00	Macroaggregato 4
Totale spese del personale	7.453.048,19	8.223.523,66	
Spese escluse limite	84.184,20	-1.569.528,66	Incluso incrementi e arretrati contrattuali
Limite comma 507 quarter	7.368.863,99	6.653.995,53	

Per quanto concerne la facoltà assunzionale dell'Ente per lavoro flessibile, tenuto conto che l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 prevede che le limitazioni disposte dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applichino agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale, la Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera 2/2015 ha sancito che non sia possibile in ogni caso superare il 100% della spesa sostenuta nel 2009 per la medesima finalità.

Il Comune di Eboli ha sostenuto una spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009 pari ad € 437.345,35, così dettagliata:

- € 214.316,72 per dirigenti a tempo determinato;
- € 141.636,65 per direttore generale
- € 23.409,66 per contratti di lavoro a tempo determinato
- € 67.982,32 per rapporti in convenzione, collaborazioni coordinate e continuative

Si evidenzia che la Corte dei Conti- sez. di controllo per la Campania, con parere n.78/2018, ha sancito che la spesa sostenuta nell'anno 2009 come "lavoro flessibile" non può essere considerata quale "dato storicizzato", così da rappresentare il dato di riferimento degli esercizi successivi, ma da essa va espunta la tipologia di spesa (art.110 comma 1 TUEL) che, ai sensi dell'art. 16 comma 1 quater della L. 160/2016 di conversione del d.l. 113/2016, non è più compreso nelle limitazioni all'impiego del lavoro flessibile di cui al comma 28 dell'art.9 della L.122/2010. Alla luce di questa delibera della Corte dei Conti della nostra regione l'assetto del lavoro flessibile riferito all'anno 2009 va rideterminato nell'importo di € 91.391,98, al netto quindi della spesa sostenuta dall'Ente per contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

VERIFICA RISPETTO LIMITE LAVORO FLESSIBILE

TIPOLOGIA DI LAVORO FLESSIBILE	2026	2027	2028
Contratto a tempo determinato ex. Art. 90 T.U.E.L.L. -	63.509,66	63.509,66	63.509,66
Contratto a tempo determinato polizia municipale	24.079,07	24.079,07	24.079,07
TOTALE	87.588,73	87.588,73	87.588,73

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- b) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- *i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)*
- *i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)*
- *il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)*
- *l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)*
- *l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).*

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche se non è certa la riscossione integrale, quali, ad esempio, le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2026-2028 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate negli ultimi 5 esercizi.

L'Ente ha a disposizione tre criteri legislativamente previsti per la determinazione del fondo in questione, vale a dire:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi. Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza, la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che Enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione, in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

Si ricorda altresì che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che: “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli Enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si

prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli Enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'Ente **ha utilizzato** il metodo ordinario.

L'Ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'Ente **non si è avvalso** della c.d. “regola del +1” come da FAQ 26/27 di Arconet.

L'Ente ai fini del calcolo della media **non si è avvalso**, nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

In relazione al FCDE, l'Ente ha determinato l'importo di € 4.946.288,64 per il 2026, di € 4.797.395,28 per il 2027 e di € 4.797.395,28 per il 2028 .

Nella Legge di bilancio 2026 l'art.118 comma 1 dispone che entro il 31 marzo 2026, vengano aggiornati con DM i principi 4/1 e 4/2:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2026-2028 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNI 2026 2027 e 2028

TITOLI	BILANCIO	ACQUISITO OBBLIGATORIO AL FCDE (100%) (b)	ACQUISITO EFFETTIVO AL FCDE (100%) (c)	ACQUISITO EFFETTIVO AL FCDE (c)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA				
entrate tributarie 2026	19.662.725,00	4.210.395,00	4.210.395,00	4.210.395,00
entrate tributarie 2027	19.641.725,00	4.210.395,00	4.210.395,00	4.210.395,00
entrate tributarie 2028	19.641.725,00	4.210.395,00	4.210.395,00	4.210.395,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
anno 2026	4.968.390,97	735.893,64	735.893,64	735.893,64
anno 2027	4.245.147,48	587.000,28	587.000,28	587.000,28
anno 2028	4.244.926,34	587.000,28	587.000,28	587.000,28
Violazione CDS, violazione regolamenti comunali				
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE 2026	24.631.115,97	4.946.288,64	4.946.288,64	4.946.288,64
TOTALE GENERALE 2027	23.886.872,48	4.797.395,28	4.797.395,28	4.797.395,28
TOTALE GENERALE 2028	23.886.651,34	4.797.395,28	4.797.395,28	4.797.395,28

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	
2026	4.946.288,64
2027	4.797.395,28
2028	4.797.395,28

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1; macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2026 - euro 125.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti;

anno 2027 - euro 110.000,00 pari allo 0,33 % delle spese correnti;

anno 2028 - euro 110.000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti;

Si precisa che tali importi rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Il revisore **ha verificato che l'ente ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2026-2028 i seguenti accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali

FONDO	anno 2026	anno2027	anno2028
Accantonamento rischi contenzioso	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Accantonamento per concorso finanza pubblica	101.707,69	101.707,69	101.707,69
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	50.000,00		
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	206.537,69	156.537,69	156.537,69

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati

Il Collegio, in riferimento al fondo contenzioso, fa presente di non aver ricevuto nessuna nota da parte dell'ufficio legale dell'Ente e, pertanto, non può esprimersi sulla congruità o meno dello stesso. Si invita l'Ente a produrre in sede di consuntivo 2025 una puntuale e dettagliata relazione nella quale sia calcolato il rischio contenzioso secondo le direttive della Corte dei Conti.

In relazione al fondo perdite partecipate, l'Ente non ha previsto nessun importo nel bilancio di previsione 2026. In riferimento alla perdita del CORISA 2 si rileva, però, dall'allegato del risultato presunto per l'esercizio 2025 un accantonamento complessivo di euro 2.000.000.

Fondo di riserva di cassa

– Il fondo di riserva di cassa è stato previsto per l'importo di € 300.000,00, pari allo 0,30% delle spese finali e lo stesso rientra nei limiti della normativa vigente pari allo 0,20 delle spese finali di cassa.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2025) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2024) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

il Collegio rileva che l'Ente ha:

- avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- dal portale del MEF area RGS, risulta che il debito commerciale al 31/12/2025 è stato ridotto di oltre il 10% rispetto all'anno precedente e l'indice di ritardo medio ponderato di pagamento è pari a - sei giorni. L'Ente, pertanto, non ha proceduto alla costituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2026 -2028:

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Impegni 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.215.365,96	20.671.790,31	28.285.200,24	48.441.184,92	18.178.834,14
Contributi agli investimenti	23.007,92	212.474,02	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	27.452,68	1.243,99	6.250,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese in conto capitale	25.165,71	2.374.624,32	172.000,00	112.000,00	92.000,00
Totale spese in conto capitale	4.290.992,27	23.260.132,64	28.463.450,24	48.555.684,92	18.273.334,14

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono stati programmati per gli anni 2026-2028 investimenti mediante apporti di capitale privato.

L'Ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

Il Collegio ha rilevato che l'Ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

Il collegio ha verificato che nel periodo considerato dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL e l'Ente ha previsto nuovi mutui.

Il collegio invita l'Ente a verificare, prima dell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, **il rispetto delle** condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n. 118/2011 ed il rispetto del **"pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012) così come stabilito dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti deliberazione (n. 20/2019) .**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2026, 2027 e 2028 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2024	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 25.545.631,08	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 4.548.774,52	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 4.319.055,83	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2024	€ 34.413.461,43	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 3.441.346,14	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2024(1)	€ 722.415,09	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 2.718.931,05	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)		
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate		2,10%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	17.078.553,18	18.354.912,99	19.261.438,55	18.260.755,53
Nuovi prestiti (+)	996.805,79	2.300.000,00	450.000,00	0
Prestiti rimborsati (-)	1.163.868,19	1.312.693,11	1.410.468,24	1.441.759,46
Estinzioni anticipate (-)	0	80.781,33	40.214,78	40.038,18
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0
Totale fine anno	16.911.490,78	19.261.438,55	18.260.755,53	16.778.957,89

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

	<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>				
	<i>Impegni 2024</i>	<i>Impegni 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	749.422,68	712.622,02	722.415,09	664.139,50	616.530,64
Quota Capitale	1.212.862,12	1.167.599,26	1.393.090,94	1.450.633,02	1.481.797,64
Totale	1.962.284,80	1.880.221,28	2.115.506,03	2.114.772,52	2.098.328,28

Si precisa che tali tabelle sono state elaborate tenendo conto anche dei costi di ammortamento dei mutui previsti nel bilancio 2026/2028

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

Il collegio ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare le operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni

Il collegio ha verificato che l'Ente **ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

Il collegio ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

Conguagli Fondi Covid-19

L'Organo di revisione ha verificato che in riferimento alla rendicontazione fondi Covid effettuata dal ministero All A e All E risulta che l'Ente deve restituire in quote annuali l'importo di € 125.502,00 in 4 annualità applicando avanzo vincolato, e l'ente ha applicato tale quota nel bilancio di previsione.

Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533,534,535) pari ad euro 91.143,47 per il 2026 ed € 92.852,57 e 92.924,80.

- **ha stanziato** tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica,

finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Fondo “obiettivi di finanza pubblica”

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha stanziato** al bilancio di previsione 2026-2028 nella missione 20, il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 per l'importo stabilito dal DM 4/3/2025.e precisamente € 101.707,69 per il triennio

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Collegio, nell'ambito del presente parere, ha verificato e analizzato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028 con la relativa relazione illustrativa ed i documenti allegati. In particolare, nell'ambito dei vari paragrafi di cui sopra elaborati, sono state esposte con evidenza in grassetto, osservazioni, rilievi, suggerimenti che l'Ente dovrà fare proprie, adottando le misure e le azioni necessarie e/o opportune ai fini degli obiettivi generali di chiarezza, trasparenza, coerenza, congruità, attendibilità, conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il collegio ribadisce le considerazioni conclusive presenti nella relazione al consuntivo 2024 che si focalizzavano sui risultati negativi della gestione di taluni organismi partecipati, evidenziando che nonostante la presenza di un risultato di amministrazione positivo dell'Ente (lettera E), l'eventualità di copertura di perdite di tali organismi potrebbe portare l'Ente in disavanzo. In questo contesto, si invitava l'Ente ad intraprendere tutte le azioni possibili per tutelare la propria stabilità finanziaria.

Conseguentemente *“un ente locale che dovesse assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all'art. 21 [tusp], sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile.”*(cfr .deliberazione SRC Piemonte n. 63/2020).

Si precisa che nel risultato presunto di amministrazione l'Ente ha previsto un maggior accantonamento per la perdita del Consorzio Bacino SA 2.

In base a tutto quanto sopra appena premesso ed evidenziato che costituisce parte integrante di quanto segue, il Collegio ha ritenuto comunque congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate.

Con riguardo alle previsioni di cassa, il Collegio, sempre tenuto conto di tutto quanto sopra appena premesso ed evidenziato, che costituisce parte integrante di quanto segue, ha ritenuto congrue le previsioni di cassa

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il collegio richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione (entro trenta giorni dalla sua approvazione) alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei revisori dei Conti,

- come sopra costituito,
- richiamato l'articolo 239 del TUEL,
- tenuto conto del parere espresso sul DUP,
- tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,
- tutto quanto sopra osservato, rilevato, suggerito,
- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- tenendo conto dei rilievi, delle osservazioni, dei suggerimenti sopra espressi, ritenendo comunque sussistente la coerenza, la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e sui documenti allegati.

EBOLI li, 10.03.2026

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vincenzo Bisogno
Dott. Roberto Celano
Dott. ssa Carmelina Ferraro

